



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

L'Assessore

**DECRETO N. 3096/DecA/60 del 8 NOVEMBRE 2018**

**Oggetto:** Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): modifiche ai Decreti assessoriali n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 e n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018 e abrogazione Decreto assessoriale n. 422/DecA/9 del 23 febbraio 2017 - deroga alle disposizioni relative a pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla e all'utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n.26 prot. n. 3142 del 03 marzo 2017, avente ad oggetto "Nomina Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale" e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero il 18 settembre 1968, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sulla pesca" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);
- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 "Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne" (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTA la Legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 28 luglio 2016 28/07/2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186) e in particolare l'art. 39 e l'art. 40;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".
- VISTO Regolamento (CE) n. n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO Regolamento (CE) n.1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca”, art.6 “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche” (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);
- VISTA** la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali tra cui quello della Regione Sardegna;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 “Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie.” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2463/DecA/57 del 9 novembre 2016 “Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): revisione della tempistica di attuazione degli interventi del Piano regionale e di utilizzazione delle risorse finanziarie residue (annualità 2016-2019) - modifica del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 422/DecA/9 del 23.02.2017 “Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): deroga temporanea alle disposizioni relative a detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla.”;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2617/DecA/53 del 27.09.2018 “Disposizioni sull'utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna.”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

- VISTA la relazione predisposta dall'agenzia Agris Sardegna dal titolo "Indagine conoscitiva sulle aree lagunari della Sardegna coinvolte nella pesca di *Anguilla anguilla* (luglio-novembre 2015)", inviata con nota prot. Agris n. 3929 del 09.03.2018;
- VISTA la relazione (prot. RAS n. 6667 del 9.05.2017) redatta dall'Agenzia Agris Sardegna "Piano regionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale Regione Sardegna (2011-dicembre 2017)";
- VISTO il Rapporto italiano del Piano nazionale di gestione (png) dell'anguilla europea Art.9 Reg. (CE) n° 1100/2007 del Giugno 2018;
- NELLE MORE della valutazione scientifica da parte della Commissione europea dei risultati conseguiti con l'applicazione del Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea (ai sensi dell'art.9 Reg. (CE) n° 1100/2007) e illustrati nel Rapporto italiano del Piano nazionale di gestione anguilla redatto nel giugno 2018;
- PRESO ATTO delle esigenze manifestate dagli operatori in relazione ad una possibile modifica del periodo di pesca e di commercializzazione dell'anguilla, discusse in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 26 ottobre 2016;
- VISTA la nota (prot. n. 002 del 3.01.2017) inviata dall'Amministrazione regionale al MIPAAF inerente la richiesta nullaosta per concedere una deroga al Piano regionale di gestione dell'anguilla in merito alla detenzione e commercializzazione degli esemplari di anguilla pescati entro il termine consentito;
- VISTA la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 1753 del 23.01.2017) con la quale il Ministero, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli operatori e delle caratteristiche del prodotto, che si presta alla conservazione "in vivo", non riscontra alcun elemento ostativo a concedere la deroga alla commercializzazione dell'anguilla fermo restando, in capo all'Amministrazione regionale, il controllo sulla tracciabilità del prodotto per verificare che le catture siano effettivamente avvenute nel periodo consentito;
- VISTA la nota (prot. n. 2616/gab del 27.09.2018) con la quale l'Amministrazione regionale comunica al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura che, nelle more della revisione del Piano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

regionale di gestione dell'anguilla e alla luce delle risultanze dei monitoraggi scientifici effettuati sulla specie, è in corso di modifica la regolamentazione del periodo di pesca e di commercializzazione dell'anguilla, al fine di migliorarne la sostenibilità biologica, economica e sociale e di garantire al contempo un aumento della quota di rilascio di anguilla argentina;

- VISTA** la mail del 2 ottobre 2018 del MIPAAF, Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura, con la quale, in relazione alla possibile modifica del Piano regionale di gestione dell'anguilla, si comunica di non ravvisare motivi ostativi, fermo restando la necessità di garantire il rispetto del regolamento comunitario in materia e del Piano nazionale;
- VISTE** le note delle Associazioni di categoria (prot. gab n. 2651 del 1.10.2018 e prot. gab n. 2830 del 17.10.2018) con le quali vengono espresse delle criticità in merito al decreto assessoriale di regolamentazione dell'uso dei bertavelli e riportate le richieste degli operatori interessati sulla possibile revisione della regolamentazione della pesca dell'anguilla;
- RITENUTO** nelle more della revisione del Piano regionale di gestione, di poter sperimentare, per migliorarne la sostenibilità e massimizzarne l'efficacia, una modifica all'attuale periodo di pesca dell'anguilla e, conseguentemente, al periodo di detenzione, trasporto e commercializzazione degli esemplari, fermo restando il necessario rispetto del benessere animale;
- RITENUTO** altresì, in considerazione delle richieste formulate dagli operatori per il tramite delle Associazioni di categoria, di poter concedere una deroga alla dimensione minima prevista per la maglia dei bertavelli nonché di prevedere il rilascio di autorizzazioni in deroga ai periodi di pesca e commercializzazione dell'anguilla, previa presentazione di apposita richiesta motivata da parte degli operatori interessati e corredata da un Protocollo di gestione;
- VALUTATA** la necessità di rilevare i dati relativi alle modalità con le quali viene effettuata la pesca dell'anguilla nelle acque interne della Sardegna, con particolare riferimento agli ambienti lagunari e fluviali in concessione demaniale, avvalendosi della collaborazione delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

agenzie regionali, al fine di monitorare lo sforzo di pesca sulla anguilla e valutare l'efficacia delle misure gestionali in corso di sperimentazione;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, ricostituito con Decreto del Presidente n. 98 del 27.10.2017 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 11 settembre 2018, attraverso la procedura di consultazione scritta (attivata con nota prot. n. 2528 gab del 19.09.2018) e nella seduta del 7 novembre 2018 in merito alla possibile modifica della pesca dell'anguilla e della regolamentazione dell'uso dei bertavelli

**DECRETA**

**ART.1** *(Misure di gestione della pesca dell'anguilla)*

1. Nelle more della revisione del Piano regionale di gestione dell'anguilla - approvato unitamente al Piano nazionale con decisione della Commissione Europea C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 -, nelle acque del mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna, in via sperimentale, sono stabilite le seguenti misure di gestione:

*a) Pesca professionale*

1. Nei periodi che vanno dal 1 gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio e dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*).

2. Durante i mesi di gennaio e di febbraio di ciascun anno, al fine di consentire la fuoriuscita delle anguille argentine, le griglie della parte centrale ("camera di cattura") dei lavorieri dovranno essere modificate in modo da avere una inter distanza non inferiore a 5 cm ed essere tenute sollevate per un'altezza minima di 10 cm dal fondo.

3. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca di altre regioni italiane, stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

4. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati:

- dal 1 ottobre al 31 dicembre sono consentite sino al 15 febbraio dell'anno successivo;

- dal 1 marzo al 30 aprile sono consentite sino al 10 maggio di ogni anno;

a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

*b) Pesca sportiva e ricreativa*

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita, analogamente alla pesca professionale, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e tra il 1 marzo e il 30 aprile di ogni anno.

2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

*c) Taglia minima di cattura*

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.

2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati, ma devono essere immediatamente rigettati nel luogo di pesca.

3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

*d) Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell'anguilla*

1. Le agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna provvedono a rilevare i dati sulle modalità di pesca dell'anguilla nelle acque interne della Sardegna, con particolare riferimento agli ambienti lagunari e fluviali in concessione demaniale e quelli relativi alle attività di pesca in deroga.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

**ART.2** *(Deroga alla dimensione minima della maglia dei bertavelli)*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera c) del Decreto assessoriale n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018, per la sola stagione di pesca corrente (ottobre 2018 - aprile 2019), è possibile utilizzare bertavelli con dimensione minima della maglia pari a 12 mm per il "corpo" e pari a 10 mm per il "sacco finale".

**ART.3** *(Autorizzazioni in deroga)*

1. In deroga a quanto previsto all'art.1 lettera a) del presente Decreto e all'art. 2 del Decreto assessoriale n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018, gli operatori che, per giustificate motivazioni necessitano di pescare in periodi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente Decreto, devono presentare al Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale via PEC all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it) entro il termine perentorio di 30 giorni dall'emanazione del presente Decreto, apposita richiesta di autorizzazione in deroga secondo il modello allegato al presente Decreto per farne parte integrante (Allegato 1), corredata da un Protocollo di gestione (Allegato 2) della durata minima di tre anni sottoscritto dal legale rappresentate dell'impresa di pesca che riporti schematicamente:

- a) i cinque mesi di pesca dell'anguilla prescelti, suddivisi al massimo in due distinti periodi nell'arco di tempo che va dal 1 ottobre al 30 aprile - ferma restando la necessità di chiudere la pesca dell'anguilla almeno in uno dei mesi compresi tra novembre e febbraio - specificando le motivazioni di tipo biologico o economico a supporto di tale scelta;
- b) il numero di bertavelli complessivo, la posizione delle singole calate (schema planimetrico con l'indicazione dei punti ove si intende posizionare le calate con specifica del numero di bertavelli per ciascuna e dell'interdistanza minima tra esse) le caratteristiche dei bertavelli utilizzati (con specifica della dimensione della maglia di ali, corpo e sacco finale);
- c) la tipologia dei lavorieri, modalità di utilizzo e periodi di apertura degli stessi, impegno a rispettare, nei mesi di chiusura della pesca dell'anguilla prescelti, le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

disposizioni di cui all'art. 1 lettera a) punto 2 del presente decreto, relative alle modalità di gestione dei lavorieri;

- d) la tempistica di commercializzazione degli esemplari di anguilla, ferma restando la necessità di prevedere un massimo di 45 giorni di deroga per la commercializzazione nel periodo invernale e di 10 giorni nel periodo primaverile.

**ART.4**

*(Detenzione di anguille in vasca o gabbia)*

1. Gli esemplari vivi di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna entro i termine consentiti di cui all'art.1 o di cui alle autorizzazioni in deroga, in attesa dell'immissione sul mercato, possono essere detenuti in vasca o gabbia previa compilazione e invio all'Amministrazione regionale, da parte del legale rappresentante dell'impresa che detiene le anguille, entro il giorno successivo al termine del periodo di pesca consentito di ogni anno (come specificato al comma 4 del presente articolo) della "dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia" (Allegato 3 al presente decreto) attestante il numero e il peso complessivo degli esemplari detenuti, la località e la tempistica di prelievo degli stessi.

2. Al momento della commercializzazione degli esemplari detenuti in vasca o gabbia, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere compilata e sottoscritta la "distinta di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca o gabbia" (Allegato 4 al presente decreto), riportante il numero e il peso degli esemplari che vengono commercializzati, il riferimento ai documenti previsti in materia di tracciabilità, nonché i dati della/e imprese acquirente/i; una copia di tale distinta di vendita deve essere inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) e una copia deve essere consegnata anche all'impresa acquirente per la dimostrazione della provenienza del prodotto.

3. Alla conclusione delle operazioni di commercializzazione deve essere compilata e inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) la "dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

vasca o gabbia” (Allegato 5 al presente decreto) unitamente alle relative copie delle distinte di vendita di cui al comma 2.

4. Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 3 (rispettivamente: “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia” e “dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in vasca o gabbia”) del presente articolo sono inviate al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale via posta elettronica certificata (al seguente indirizzo [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)) rispettando la seguente tempistica:

- entro il giorno successivo al termine dei periodi di pesca di ogni anno, la “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca o gabbia”, (Allegato3);

- entro il 30 maggio di ogni anno, la “dichiarazione di commercializzazione di esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 5) unitamente alle relative “distinte di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 4).

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sono ad integrazione della documentazione prevista dalla normativa sulla tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97; l'impresa che detiene le anguille e gli acquirenti (solo se imprese) sono obbligati a tener copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo a disposizione degli organi di controllo.

**ART. 5**

*(Abrogazioni)*

1. L'art. 2 lettere a), b) e c) del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 sono abrogate.
2. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 così come modificato dal Decreto assessoriale n. 2643/DecA/57 del 9 novembre 2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 3096/DECA/60  
DEL 8.11.2018

3. Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 422/DecA/9 del 23 febbraio 2017 è abrogato.

**ART. 6**

*(Vigilanza e Controlli)*

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione regionale anche per il tramite delle agenzie regionali competenti e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono rispettivamente i compiti di supporto amministrativo e di controllo in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.
3. Le Autorità preposte effettuano apposite verifiche per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto viene trasmesso alle agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna e alle autorità competenti in materia di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Cagliari, li**

**L'Assessore**  
Pier Luigi Caria